



*Ministero dell' Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*



Ministero dell' Interno  
AOO Politiche

Protocollo 0001845 del 19/03/2013  
UOR: Uff1  
UOR-CC:  
T. 0308/0307



0'001845'190313



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma , 19/03/2013  
Prot. 35 / 0001815 / MA001.A001

Ai Sigg. Prefetti  
LORO SEDI

Al Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di TRENTO

Al Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma  
di BOLZANO

Al Presidente della Giunta  
Regionale della Valle d'Aosta  
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
LORO SEDI

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro  
(per il tramite delle Direzioni  
Regionali del Lavoro)  
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Servizio per il Lavoro  
TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro  
BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento  
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro  
TRENTO



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Regione Sicilia  
Assessorato al Lavoro- Ufficio Reg. Lavoro  
Isp. Reg. Lavoro  
PALERMO

e. p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per il Coordinamento  
Amministrativo  
ROMA

Al Gabinetto del Ministro per la  
Cooperazione Internazionale e  
l'Integrazione  
Largo Chigi 19  
ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri  
- D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI  
Centro Visti  
ROMA

Al Gabinetto del Ministro dell'Interno  
SEDE

Al Gabinetto del Ministro del Lavoro e  
delle Politiche Sociali  
SEDE



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Alla Direzione Generale per le Politiche  
dei Servizi per il Lavoro  
Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
SEDE

All'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande, 21  
ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Servizi ai  
Contribuenti  
Via del Giorgione n. 159  
ROMA

Al Dipartimento della P.S.  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e  
della Polizia delle Frontiere  
Ministero dell'Interno  
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Stato per l'anno 2013 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).

Sui siti internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero, stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1 commi 1 e 2).

Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota di 30.000 unità, riserva (art. 1 comma 3) una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La predetta quota di 30.000 unità (di cui 5.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale), sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

L'art. 2, infine, demanda ad apposita circolare congiunta di questi Ministeri le disposizioni attuative relative in particolare al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C – stag) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematiche.

Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)).

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1 comma 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24 del T.U. Immigrazione e dall'art. 38, comma 2, del Regolamento di attuazione - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013.

A partire dalle ore 8.00 del 20 marzo sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

## ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011 e nr. 1960 del 20 marzo 2012.

Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l'automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art. 24 comma 2 bis d.lgs 289/98), decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Allo scopo di snellire le procedure e i tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori stagionali già precedentemente assunti, è stata introdotta la previsione di una riserva di quote per i nulla osta pluriennali, gestita con una graduatoria dedicata.

### Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria.

Al fine di semplificare le procedure relative all'assunzione del lavoratore straniero, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell'ingresso regolare, a cui però non segue l'effettiva instaurazione



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

del rapporto di lavoro, si dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno - in linea con quanto già previsto dalla procedura di emersione ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608. La correlata comunicazione obbligatoria è trasmessa automaticamente in modalità informatica ai servizi competenti secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007.

#### PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai Signori Prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono confermati.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali*

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel (all. 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, i Signori Prefetti vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni provvedendo altresì all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica [associazioni.sui@interno.it](mailto:associazioni.sui@interno.it)

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE  
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELL'ASILO  
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE  
POLITICHE DI INTEGRAZIONE  
(Forlani)





# *Presidente del Consiglio dei Ministri*

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO  
DEI LAVORATORI NON COMUNITARI STAGIONALI  
NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2013**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Di" or similar, written over a horizontal line.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili - in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero - e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

RILEVATO, inoltre, che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;

CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno - incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Decreta:

## Articolo 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

## Articolo 2

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto – con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 – saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 15 FEB. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ iscritto presso codesto Albo al n. .... chiedo l'accreditamento per l'invio on line delle istanze di ingresso di lavoratori extracomunitari

Riporto di seguito i dati necessari :

Cognome e cognome	Codice fiscale	Data nascita	Indirizzo e -mail	Estremi documento riconoscimento

Data \_\_\_\_\_

(Timbro tondo e firma)

\_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE DI ADESIONE E RESPONSABILITA'

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_

Consulente del Lavoro iscritto all'Albo di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

dichiara

- di aderire a quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 12/02/2009 con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- di assumersi ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che gli conferiscono apposta delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione;
- di rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del citato Protocollo, pena la risoluzione dello stesso secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

si impegna

- a comunicare anticipatamente al proprio Consiglio Provinciale ogni variazione e/o eventuale cessazione dell'attività così come previsto dal medesimo articolo 2 del menzionato Protocollo d'intesa;

Data \_\_\_\_\_

In fede

(firma) \_\_\_\_\_